



Bruxelles, 6.9.2023
COM(2023) 526 final

2023/0318 (NLE)

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

relativa a un programma per coordinare una risposta a livello dell'Unione alle perturbazioni delle infrastrutture critiche con significativa rilevanza transfrontaliera

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Nell'attuale contesto geopolitico, caratterizzato da una crescente instabilità, in particolare a causa della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e della crescente complessità delle minacce alla sicurezza, come pure dagli effetti dei cambiamenti climatici, come l'aumento di eventi climatici inconsueti o la carenza idrica, l'Unione deve rimanere vigile e adattarsi costantemente. I cittadini, le imprese e le autorità dell'Unione fanno affidamento sulle infrastrutture critiche¹ e sui servizi essenziali forniti dai soggetti che gestiscono tali infrastrutture. Tali servizi sono fondamentali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente, e devono essere forniti senza impedimenti nel mercato interno. Pertanto, data l'importanza di tali servizi essenziali per il mercato interno e, di conseguenza, la necessità di rendere le infrastrutture critiche più resilienti e, più in generale, di garantire la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi, l'Unione deve adottare misure per rafforzare tale resilienza e attenuare eventuali perturbazioni nella fornitura di tali servizi essenziali. Tali perturbazioni possono altrimenti avere gravi conseguenze per i cittadini dell'Unione, le nostre economie e la fiducia nei nostri sistemi democratici, e possono incidere sul corretto funzionamento del mercato interno, in particolare in un contesto di crescenti interdipendenze tra settori e a livello transfrontaliero.

L'Unione ha già adottato una serie di misure per rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture transfrontaliere, e la resilienza dei soggetti critici, al fine di evitare o attenuare gli effetti delle perturbazioni dei servizi essenziali che essi forniscono nel mercato interno.

La direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee² ("direttiva ECI") è stato il primo strumento giuridico a istituire una procedura a livello dell'UE per individuare e designare le infrastrutture critiche europee e un approccio comune, a livello dell'Unione, per valutare la necessità di migliorare la protezione di tali infrastrutture dalle minacce di origine umana – sia intenzionali che accidentali – nonché dalle catastrofi naturali. Tale direttiva è tuttavia incentrata solo sui settori dell'energia e dei trasporti e sulla protezione delle infrastrutture critiche, e non prevede misure più ampie per rafforzare la resilienza dei soggetti che gestiscono tali infrastrutture.

Dato il carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni nel mercato interno, è emersa la necessità di coprire più di due settori e andare oltre le misure di protezione delle singole strutture. Per questo motivo nel 2022 sono state adottate la direttiva (UE) 2022/2557 sulla resilienza dei soggetti critici³ ("direttiva CER") e la direttiva

¹ Con "infrastruttura critica" si intende un elemento, un impianto, un'attrezzatura, una rete o un sistema o una parte di un elemento, di un impianto, di un'attrezzatura, di una rete o di un sistema, necessari per la fornitura di un servizio essenziale (articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici).

² Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

³ Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164).

(UE) 2022/2555 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione⁴ ("direttiva NIS 2"), con l'obiettivo di garantire un livello esaustivo di resilienza fisica e digitale dei soggetti critici. La direttiva CER è entrata in vigore il 16 gennaio 2023 e mira ad aiutare gli Stati membri a rafforzare la resilienza complessiva dei soggetti critici, migliorando nel contempo il coordinamento a livello dell'Unione. Sostituirà la direttiva ECI a decorrere dal 18 ottobre 2024, data entro la quale gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per conformarsi alle sue disposizioni. La direttiva CER si applica a 11 settori⁵, spostando l'attenzione dalla protezione delle infrastrutture critiche al concetto più ampio di resilienza dei soggetti critici che gestiscono tali infrastrutture critiche, che copre non solo il momento dell'incidente, ma anche il periodo precedente e successivo. La direttiva NIS 2, anch'essa entrata in vigore il 16 gennaio 2023, modernizza il quadro giuridico esistente per adattarsi all'aumento della digitalizzazione e al panorama in evoluzione delle minacce alla cibersicurezza. Estende inoltre a nuovi settori e soggetti l'ambito di applicazione delle norme in materia di cibersicurezza e migliora le capacità di resilienza e di risposta agli incidenti di soggetti pubblici e privati, delle autorità competenti e dell'Unione nel suo complesso.

La direttiva CER contiene disposizioni relative alla notifica degli incidenti da parte del soggetto critico all'autorità nazionale competente, alla notifica ad altri Stati membri (potenzialmente) interessati da parte dell'autorità nazionale competente, e alla notifica alla Commissione se l'incidente riguarda sei o più Stati membri. La direttiva CER stabilisce determinati obblighi di notifica degli incidenti qualora l'incidente abbia o possa avere un impatto significativo sui soggetti critici e sulla continuità della fornitura dei servizi essenziali in uno o più altri Stati membri⁶.

Come dimostrato dal sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel settembre 2022, il contesto di sicurezza in cui operano le infrastrutture critiche è cambiato in modo significativo, ed è necessaria un'ulteriore azione urgente a livello dell'Unione al fine di rafforzare la resilienza di tali infrastrutture, non solo per quanto riguarda la preparazione, ma anche per quanto riguarda una risposta coordinata.

In tale contesto l'8 dicembre 2022, a seguito di una proposta della Commissione, è stata adottata una raccomandazione del Consiglio su un approccio coordinato a livello dell'Unione per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche⁷ ("raccomandazione sulla resilienza delle infrastrutture critiche"). Tale raccomandazione sottolinea, tra l'altro, la necessità di garantire a livello dell'Unione una risposta coordinata ed efficace ai rischi attuali e futuri per la fornitura dei servizi essenziali. Più specificamente, il Consiglio ha invitato la Commissione a elaborare "un programma per una risposta coordinata alle perturbazioni delle infrastrutture critiche con significativa rilevanza transfrontaliera". La raccomandazione indica che il programma dovrebbe essere coerente con il protocollo dell'UE per contrastare le minacce ibride⁸, dovrebbe tenere conto della raccomandazione 2017/1584 della Commissione relativa

⁴ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80).

⁵ Energia, trasporti, banche, infrastrutture dei mercati finanziari, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione, spazio, sanità, acque potabili, acque reflue, produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.

⁶ Articolo 15, paragrafi 1 e 3, della direttiva CER.

⁷ Raccomandazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, su un approccio coordinato a livello dell'Unione per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche (GU C 20 del 20.1.2023, pag. 1).

⁸ Documento di lavoro congiunto dei servizi - Protocollo dell'UE per contrastare le minacce ibride - SWD(2023)116 final.

alla risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala⁹ ("programma per la cibersicurezza") e dovrebbe rispettare i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi¹⁰ ("IPCR").

In tale contesto, la presente proposta di un'ulteriore raccomandazione del Consiglio contiene un tale programma. La proposta mira a integrare l'attuale quadro giuridico descrivendo la risposta coordinata a livello dell'Unione in caso di perturbazioni delle infrastrutture critiche con significativa rilevanza transfrontaliera, avvalendosi nel contempo dei meccanismi esistenti a livello dell'Unione. Nel concreto, la proposta presenta l'ambito di applicazione e gli obiettivi del programma e gli attori, i processi e gli strumenti esistenti che potrebbero intervenire per rispondere, in modo coordinato a livello dell'Unione, a un incidente perturbatore delle infrastrutture critiche con effetti transfrontalieri significativi, e descrive le modalità di cooperazione tra gli Stati membri, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione in tali situazioni.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta di raccomandazione del Consiglio è in linea con l'attuale quadro giuridico sulla protezione delle infrastrutture critiche e la resilienza dei soggetti critici - rispettivamente la direttiva ECI e la direttiva CER, e la raccomandazione sulla resilienza delle infrastrutture critiche - e integra tale quadro, in quanto mira a garantire, in modo complementare, il coordinamento tra gli Stati membri e tra questi e le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione per quanto riguarda la risposta agli incidenti che causano perturbazioni delle infrastrutture critiche con significativa rilevanza transfrontaliera e nella fornitura di servizi essenziali. La proposta si avvale delle strutture e dei meccanismi esistenti a livello dell'Unione, compresi quelli istituiti dalla direttiva CER, vale a dire la cooperazione tra le autorità competenti e il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, che è un gruppo istituito dalla direttiva CER per coadiuvare la Commissione e agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni su questioni attinenti alla direttiva stessa.

La presente proposta di raccomandazione del Consiglio è inoltre in linea e complementare con il quadro dell'Unione in materia di cibersicurezza di cui alla direttiva NIS 2.

La presente proposta mira a presentare, nel settore della resilienza dei soggetti critici e della protezione delle infrastrutture critiche, un programma per le infrastrutture critiche simile al programma per la cibersicurezza.

Il punto 4, lettera b), della parte I dell'allegato spiega le interconnessioni con il programma per la cibersicurezza, che si applica agli incidenti di cibersicurezza su vasta scala che causano perturbazioni talmente ampie da non poter essere gestite autonomamente dallo Stato membro interessato o che interessano due o più Stati membri o istituzioni dell'Unione e hanno un impatto di rilevanza tecnica o politica di così vasta portata da richiedere un coordinamento politico e una risposta tempestiva a livello di Unione. Un incidente è definito nella direttiva NIS 2 come "un evento che compromette la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi" ("incidente informatico").

Le autorità competenti ai sensi della direttiva CER e della direttiva NIS 2 hanno l'obbligo di cooperare e di scambiare informazioni sugli incidenti di cibersicurezza e sugli incidenti che

⁹ Raccomandazione (UE) 2017/1584 della Commissione, del 13 settembre 2017, relativa alla risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 36).

¹⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28).

interessano i soggetti critici, anche per quanto riguarda le misure pertinenti adottate. In una situazione in cui un incidente significativo di un'infrastruttura critica e un incidente di cibersicurezza su vasta scala colpiscono lo stesso soggetto, dovrebbe esserci un coordinamento sulle possibili risposte tra gli attori rilevanti.

La proposta è coerente con il protocollo dell'UE per contrastare le minacce ibride, che è applicabile in caso di incidenti ibridi. Il punto 4, lettera b), della parte I dell'allegato spiega le interconnessioni con il protocollo dell'UE, indicando anche quale strumento si applichi in caso di incidente significativo delle infrastrutture critiche con una dimensione ibrida.

La proposta è inoltre coerente con altri meccanismi di gestione delle crisi esistenti a livello dell'Unione, quali i dispositivi IPCR del Consiglio, il processo interno di coordinamento delle crisi della Commissione, ARGUS¹¹, il meccanismo di protezione civile dell'Unione ("UCPM")¹² coadiuvato dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze ("ERCC"), e il meccanismo di risposta alle crisi del Servizio europeo per l'azione esterna.

La proposta è inoltre coerente con altre normative settoriali pertinenti, in particolare con le misure specifiche ivi contenute che disciplinano taluni aspetti della risposta alle perturbazioni da parte dei soggetti che operano nei settori interessati.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), che prevede il ravvicinamento delle legislazioni per il miglioramento del mercato interno, e sull'articolo 292 TFUE, che stabilisce le norme rilevanti per l'adozione delle raccomandazioni.

La scelta dell'articolo 114 TFUE come base giuridica sostanziale è giustificata dal fatto che la proposta di raccomandazione del Consiglio mira a garantire una risposta coordinata in caso di perturbazioni delle infrastrutture critiche con significativa rilevanza transfrontaliera. Tali perturbazioni colpiscono diversi Stati membri e rischiano di incidere sul funzionamento del mercato interno a causa delle crescenti interrelazioni tra infrastrutture e settori in un'economia dell'Unione sempre più interdipendente. Una migliore risposta alle perturbazioni eviterà, a loro volta, disfunzionamenti del mercato interno, in quanto tali infrastrutture critiche e i servizi essenziali da esse forniti sono fondamentali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente.

La proposta integrerebbe le direttive ECI e CER, anch'esse basate sull'articolo 114 TFUE. La raccomandazione sulla resilienza delle infrastrutture critiche, come la raccomandazione ora proposta, si basa anch'essa sugli articoli 114 e 292 TFUE.

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Disposizioni della Commissione relative al sistema generale di allarme rapido "ARGUS" - COM(2005) 662 definitivo.

¹² Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La risposta alle perturbazioni delle infrastrutture critiche o dei servizi forniti dai soggetti critici che le gestiscono è in primo luogo di competenza degli Stati membri. L'Unione svolge un ruolo importante in caso di perturbazione delle infrastrutture critiche con significativa rilevanza transfrontaliera, in quanto tale perturbazione può avere ripercussioni su più settori, o persino su tutti i settori, dell'attività economica nel mercato unico, sulla sicurezza e sulle relazioni internazionali dell'Unione. Al fine di garantire il funzionamento del mercato interno, il coordinamento a livello dell'Unione in caso di perturbazioni delle infrastrutture critiche con effetti transfrontalieri significativi è non solo appropriato ma anche necessario, in quanto tale risposta coordinata a livello dell'Unione sosterrà la reazione degli Stati membri alla perturbazione mediante una conoscenza situazionale condivisa, una comunicazione pubblica coordinata, e l'attenuazione delle conseguenze della perturbazione sul mercato interno.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

Né il contenuto né la forma della presente proposta di raccomandazione del Consiglio vanno al di là di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi fissati. Le azioni proposte sono proporzionate agli obiettivi perseguiti, che mirano a garantire una risposta coordinata a livello dell'Unione in caso di perturbazioni delle infrastrutture critiche, o dei servizi forniti dai soggetti critici che le gestiscono, con significativa rilevanza transfrontaliera. La risposta coordinata proposta è proporzionata alle prerogative e agli obblighi degli Stati membri ai sensi del diritto nazionale. Gli eventi che perturbano il funzionamento delle infrastrutture critiche o la fornitura di servizi essenziali da parte di soggetti critici spesso si collocano al di sotto della soglia di incidente significativo e possono essere affrontati in modo efficace a livello nazionale. Il ricorso al meccanismo previsto dalla presente proposta è pertanto limitato alle gravi perturbazioni che hanno una rilevanza transfrontaliera significativa che interessa diversi Stati membri.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Per conseguire gli obiettivi di cui sopra il TFUE, nello specifico all'articolo 292, prevede l'adozione, da parte del Consiglio, di raccomandazioni sulla base di una proposta della Commissione. Conformemente all'articolo 288 TFUE, le raccomandazioni non sono vincolanti. Una raccomandazione del Consiglio è uno strumento appropriato in questo caso in quanto segnala l'impegno degli Stati membri nei confronti delle misure ivi contenute, e fornisce una solida base per la cooperazione nel settore della risposta coordinata in caso di perturbazioni significative delle infrastrutture critiche. In tal modo, la raccomandazione proposta integrerebbe il quadro giuridico vincolante (in particolare la direttiva CER) e anche la precedente raccomandazione sulla resilienza delle infrastrutture critiche, che chiede tali misure complementari, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri nel settore in questione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'elaborare la presente proposta sono stati consultati gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'Unione. Sono stati presi in considerazione inoltre i pareri degli esperti degli Stati

membri espressi nel corso del workshop del 24 aprile 2023 e inviati successivamente per iscritto.

Vi è stato un consenso generale sull'utilità di un maggiore coordinamento nella risposta a livello dell'Unione alle perturbazioni delle infrastrutture critiche con significativa rilevanza transfrontaliera nell'attuale contesto delle minacce, nel rispetto della competenza degli Stati membri in questo settore e della riservatezza delle informazioni sensibili. È stato inoltre espresso consenso sulla necessità di evitare doppioni degli strumenti e di fare buon uso dei meccanismi già esistenti a livello dell'Unione per il coordinamento, la condivisione delle informazioni e la risposta.

Se alcuni Stati membri hanno espresso un parere positivo per quanto riguarda l'ambito di applicazione più ampio del programma per le infrastrutture critiche, altri ritengono che la soglia di sei o più Stati membri prevista dalla direttiva CER per quanto riguarda l'individuazione di soggetti critici di particolare rilevanza europea sia sufficiente e che non sia necessario includere nel campo di applicazione un secondo tipo di incidente. Qualche Stato membro ha rilevato l'importanza di coinvolgere, se del caso, gli operatori delle infrastrutture critiche che forniscono servizi essenziali, data la loro competenza, e l'importanza di tenere conto della dimensione informatica.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta di raccomandazione del Consiglio si compone di una parte principale e di un allegato.

La parte principale è costituita da 11 punti.

Il punto (1) espone la necessità di una cooperazione rafforzata per quanto riguarda la risposta agli incidenti significativi delle infrastrutture critiche conformemente al programma per le infrastrutture critiche contenuto nella presente proposta di raccomandazione, comprese le pertinenti parti del suo allegato.

Il punto (2) specifica l'ambito del programma per le infrastrutture critiche, che fa riferimento a due tipi di incidenti perturbatori che ne farebbero scattare l'applicazione: a) l'incidente ha effetti negativi rilevanti sulla fornitura di servizi essenziali a o in sei o più Stati membri; oppure b) ha effetti negativi rilevanti in due o più Stati membri e gli attori rilevanti indicati nel programma concordano sulla necessità di un coordinamento a livello dell'Unione a causa dell'impatto significativo dell'evento.

Il punto (3) si riferisce all'individuazione degli attori rilevanti che devono essere coinvolti nel programma per le infrastrutture critiche e i livelli di intervento (operativo, strategico/politico). Ulteriori spiegazioni su quest'aspetto figurano nell'allegato della raccomandazione.

Il punto (4) raccomanda l'applicazione del programma per le infrastrutture critiche in linea con altri strumenti rilevanti, come descritto nell'allegato.

Il punto (5) raccomanda che gli Stati membri rispondano efficacemente, a livello nazionale, alle perturbazioni significative delle infrastrutture critiche.

Il punto (6) raccomanda l'istituzione o la designazione di punti di contatto da parte degli attori rilevanti che dovrebbero sostenere l'uso del programma per le infrastrutture critiche. Ove possibile, tali punti di contatto dovrebbero coincidere con i punti di contatto unici ai sensi della direttiva CER.

Il punto (7) si riferisce al flusso di informazioni in caso di incidente significativo delle infrastrutture critiche.

Il punto (8) elabora le modalità con cui dovrebbe avvenire lo scambio di informazioni.

Il punto (9) raccomanda di testare il funzionamento del programma per le infrastrutture critiche mediante esercitazioni.

Il punto (10) raccomanda che gli insegnamenti tratti siano discussi in seno al gruppo per la resilienza dei soggetti critici, che dovrebbe elaborare una relazione e raccomandazioni. La relazione dovrebbe essere adottata dalla Commissione.

Il punto (11) raccomanda che gli Stati membri discutano la relazione in sede di Consiglio.

L'allegato descrive gli obiettivi, i principi, i principali attori, l'interazione con i meccanismi di risposta alle crisi esistenti e il funzionamento del programma per le infrastrutture critiche con le sue due modalità di cooperazione: scambio di informazioni e risposta.

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

relativa a un programma per coordinare una risposta a livello dell'Unione alle perturbazioni delle infrastrutture critiche con significativa rilevanza transfrontaliera

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 292,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Fare affidamento su infrastrutture critiche resilienti e soggetti critici resilienti che forniscono servizi fondamentali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente, è essenziale per il buon funzionamento del mercato interno e della società nel suo complesso.
- (2) Di fronte all'attuale evoluzione del panorama dei rischi e alla luce delle crescenti interdipendenze tra infrastrutture e settori e, più in generale, delle interconnessioni intersettoriali e transfrontaliere, è necessario affrontare e rafforzare, in modo onnicomprensivo e coordinato, la protezione delle infrastrutture critiche e la resilienza dei soggetti critici che le gestiscono.
- (3) Un incidente che danneggia le infrastrutture critiche e in tal modo impedisce od ostacola gravemente la fornitura di servizi essenziali può avere effetti transfrontalieri significativi e un impatto negativo sul mercato interno. Onde garantire un approccio mirato, proporzionato ed efficace, è opportuno adottare misure per far fronte, in particolare, agli incidenti significativi delle infrastrutture critiche, come specificato nella presente raccomandazione, ad esempio in situazioni in cui la perturbazione causata dall'incidente è di lunga durata o può avere notevoli effetti a cascata nello stesso o in altri settori o Stati membri.
- (4) Una risposta coordinata agli incidenti significativi delle infrastrutture critiche è essenziale per evitare gravi perturbazioni nel mercato interno e per garantire il prima possibile il ripristino della fornitura dei servizi essenziali colpiti, poiché tali incidenti possono avere gravi conseguenze per l'economia e i cittadini dell'Unione. Una risposta tempestiva ed efficace a livello dell'Unione a tali incidenti richiede una cooperazione rapida ed efficace tra tutti gli attori rilevanti e un'azione coordinata sostenuta a livello dell'Unione. Per tale risposta sono pertanto necessari procedure e meccanismi di cooperazione stabiliti in precedenza e, per quanto possibile, ben collaudati, con ruoli e responsabilità specifici per i principali attori a livello nazionale e di Unione.

- (5) Sebbene la responsabilità primaria di garantire la risposta agli incidenti significativi delle infrastrutture critiche incomba agli Stati membri e ai soggetti che gestiscono le infrastrutture critiche e forniscono servizi essenziali, è opportuno un maggiore coordinamento a livello dell'Unione in caso di perturbazioni con significativa rilevanza transfrontaliera. Una risposta tempestiva ed efficace dipende non solo dall'attivazione dei meccanismi nazionali da parte degli Stati membri, ma anche da un'azione coordinata sostenuta a livello dell'Unione, con una cooperazione rapida ed efficace.
- (6) La protezione delle infrastrutture critiche europee è attualmente disciplinata dalla direttiva 2008/114/CE del Consiglio¹, che riguarda solo due settori, ossia i trasporti e l'energia. Tale direttiva stabilisce una procedura di individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee e un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Si tratta del pilastro centrale del programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche² ("EPCIP"), adottato dalla Commissione nel 2006, che ha definito un quadro multirischio a livello europeo per la protezione delle infrastrutture critiche.
- (7) Onde garantire più in generale, oltre alla protezione delle infrastrutture critiche, anche la resilienza dei soggetti critici che le gestiscono e che forniscono servizi essenziali nel mercato interno, la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio³ sostituirà la direttiva 2008/114/CE a decorrere dal 18 ottobre 2024. La direttiva (UE) 2022/2557 riguarda 11 settori e prevede obblighi di rafforzamento della resilienza per gli Stati membri e i soggetti critici, cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione, sostegno della Commissione alle autorità nazionali e ai soggetti critici e sostegno degli Stati membri ai soggetti critici.
- (8) Il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream ha dimostrato la necessità di introdurre a livello dell'Unione misure di rafforzamento della resilienza per le infrastrutture critiche. Pertanto, sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato una raccomandazione su un approccio coordinato a livello dell'Unione per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche ("raccomandazione 2023/C 20/01")⁴, volta a migliorare la preparazione, la risposta e la cooperazione internazionale in questo settore. Tale raccomandazione ha sottolineato in particolare la necessità di garantire a livello dell'Unione una risposta coordinata ed efficace ai rischi per la fornitura dei servizi essenziali.
- (9) È pertanto necessario integrare il quadro giuridico esistente con un'ulteriore raccomandazione del Consiglio che stabilisca un programma per una risposta coordinata alle perturbazioni delle infrastrutture critiche con significativa rilevanza transfrontaliera ("programma per le infrastrutture critiche"), avvalendosi nel contempo delle disposizioni esistenti a livello dell'Unione.

¹ Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

² COM (2006) 786 def. del 12 dicembre 2006 — Comunicazione della Commissione relativa a un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche.

³ Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164).

⁴ Raccomandazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, su un approccio coordinato a livello dell'Unione per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche (GU C 20 del 20.1.2023, pag. 1).

- (10) La presente raccomandazione dovrebbe essere in linea con la raccomandazione 2023/C 20/01, al fine di garantire coerenza ed evitare doppioni. Non dovrebbe pertanto riguardare, in quanto tali, gli altri elementi del ciclo di gestione delle crisi, vale a dire la prevenzione, la preparazione e il ripristino.
- (11) La presente raccomandazione dovrebbe completare la direttiva (UE) 2022/2557, in particolare per quanto riguarda la risposta coordinata, e dovrebbe essere attuata garantendo nel contempo la coerenza con tale direttiva e con qualsiasi altra normativa applicabile del diritto dell'Unione. Dovrebbe basarsi e fare uso, nella misura del possibile, delle nozioni, degli strumenti e dei processi di tale direttiva, quali il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, nei limiti dei suoi compiti stabiliti in tale direttiva, e i punti di contatto. Il concetto di "infrastruttura critica" quale utilizzato nella presente raccomandazione dovrebbe inoltre essere inteso allo stesso modo di cui al considerando 7 della raccomandazione 2023/C 20/01, ossia comprendere le pertinenti infrastrutture critiche individuate da uno Stato membro a livello nazionale o designate come infrastrutture critiche europee a norma della direttiva 2008/114/CE, come pure i soggetti critici da individuare a norma della direttiva (UE) 2022/2557. Al fine di garantire la coerenza con la direttiva (UE) 2022/2557, le nozioni utilizzate nella presente raccomandazione dovrebbero quindi essere interpretate come aventi lo stesso significato che hanno nella direttiva. Il concetto di resilienza ad esempio, quale definito all'articolo 2, punto 2, della direttiva (UE) 2022/2557, dovrebbe a sua volta essere inteso come riferito alla capacità di un'infrastruttura critica di prevenire, proteggersi, rispondere, resistere, attenuare, assorbire, adattarsi o ripristinare le proprie capacità operative rispetto a eventi che perturbano in modo significativo o che possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno, vale a dire servizi cruciali per mantenere le funzioni vitali della società e dell'economia, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la salute della popolazione o l'ambiente.
- (12) Anche la nozione di "effetti negativi rilevanti" dovrebbe essere intesa alla luce dei criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, ossia: i) il numero di utenti che dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto interessato; ii) la misura in cui altri settori e sottosettori di cui all'allegato della direttiva dipendono dal servizio essenziale in questione; iii) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente, sulla pubblica sicurezza, sull'incolumità pubblica o sulla salute della popolazione; iv) la quota di mercato del soggetto nel mercato del servizio essenziale o dei servizi essenziali interessati; v) l'area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, compresi eventuali impatti transfrontalieri, tenendo conto della vulnerabilità associata al grado di isolamento di alcuni tipi di aree geografiche, come quelle insulari, remote o montane; vi) l'importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio essenziale, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio essenziale.
- (13) Ai fini dell'efficienza e dell'efficacia, il programma per le infrastrutture critiche dovrebbe essere pienamente coerente e interoperabile con il protocollo operativo riveduto dell'Unione relativo al contrasto delle minacce ibride⁵, e dovrebbe tenere conto del programma relativo alla risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza transfrontalieri su vasta scala di cui alla raccomandazione

⁵ Documento di lavoro congiunto dei servizi - Protocollo dell'UE per contrastare le minacce ibride SWD(2023)116 final.

(UE) 2017/1584 della Commissione⁶ ("programma per la cibersicurezza") e del mandato della rete europea di collegamento per le crisi informatiche ("UE-CyCLONe") di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio,⁷ evitando doppioni di strutture e servizi. Ai fini del coordinamento della risposta il programma per le infrastrutture critiche dovrebbe inoltre rispettare pienamente i dispositivi integrati del Consiglio per la risposta politica alle crisi⁸ ("IPCR").

- (14) La presente raccomandazione si basa sui meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi, ed è, più in generale, coerente e complementare ad essi - in particolare i dispositivi IPCR del Consiglio, il processo interno di coordinamento delle crisi della Commissione, ARGUS⁹, e il meccanismo unionale di protezione civile ("UCPM")¹⁰ coadiuvato dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze ("ERCC")¹¹, il meccanismo di risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE") e lo strumento per le emergenze nel mercato unico¹² -, i quali possono tutti contribuire alla risposta a una grave perturbazione nel funzionamento delle infrastrutture critiche.
- (15) Nel rispondere a un incidente significativo delle infrastrutture critiche possono essere utilizzati gli strumenti o i meccanismi di cui sopra a livello dell'Unione conformemente alle norme e alle procedure applicabili, che la presente raccomandazione dovrebbe integrare ma lasciare inalterati. Ad esempio, i dispositivi IPCR del Consiglio rimangono lo strumento principale per il coordinamento della risposta a livello politico dell'Unione tra gli Stati membri. Il coordinamento interno in seno alla Commissione avviene nel quadro del processo di coordinamento intersettoriale ARGUS in caso di crisi. Se la crisi comporta una dimensione esterna o di politica di sicurezza e di difesa comune ("PSDC") può essere utilizzato il meccanismo di risposta alle crisi del SEAE. In linea con la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile ("UCPM"), le risposte operative nell'ambito di tale meccanismo alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, in atto o imminenti, all'interno e all'esterno dell'Unione (comprese quelle che colpiscono le infrastrutture critiche), sono organizzate dall'ERCC, il polo operativo unico della Commissione, attivo 24/7, per la gestione delle risposte alle crisi. In tali casi, l'ERCC può emanare un allarme rapido, fornire notifiche e analisi e sostenere la condivisione delle informazioni e, in caso di attivazione dell'UCPM da parte di uno Stato membro,

⁶ Raccomandazione (UE) 2017/1584 della Commissione, del 13 settembre 2017, relativa alla risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 36).

⁷ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80).

⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28).

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Disposizioni della Commissione relative al sistema generale di allarme rapido "ARGUS" - COM(2005) 662 definitivo.

¹⁰ Decisione n. 1313/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

¹¹ La decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) istituisce un quadro multirischio che definisce modalità di prevenzione, preparazione e risposta a livello dell'Unione per gestire tutti i tipi di catastrofi naturali e provocate dall'uomo o catastrofi imminenti all'interno e all'esterno dell'UE.

¹² Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio - COM(2022) 459.

può inviare assistenza operativa ed esperti nelle zone colpite. L'ERCC può inoltre agevolare il coordinamento settoriale e intersettoriale sia a livello dell'UE sia tra questa e le autorità nazionali competenti, comprese quelle responsabili della protezione civile e della resilienza delle infrastrutture critiche.

- (16) Anche se i processi stabiliti nella presente raccomandazione dovrebbero essere considerati, se del caso, in connessione con tali altri strumenti o meccanismi una volta utilizzati, la presente raccomandazione dovrebbe descrivere anche le azioni che potrebbero essere intraprese a livello dell'Unione per quanto riguarda la conoscenza situazionale condivisa, il coordinamento della comunicazione pubblica e la risposta efficace al di fuori del quadro di tali meccanismi di coordinamento dell'Unione in caso di crisi, qualora non siano utilizzati.
- (17) Al fine di coordinare meglio la risposta in caso di incidenti significativi delle infrastrutture critiche, è opportuno rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, le agenzie, gli organi e gli uffici pertinenti dell'UE che operano in base ad accordi esistenti, conformemente al quadro del programma per le infrastrutture critiche. Il programma per le infrastrutture critiche dovrebbe pertanto applicarsi qualora si raggiunga la soglia dei sei o più Stati membri di cui alla direttiva (UE) 2022/2557 per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea, come pure qualora si verificano incidenti che interessano un numero inferiore di Stati membri, poiché tali incidenti potrebbero avere un impatto di ampia portata, a causa di effetti a cascata transfrontalieri, e un coordinamento della risposta a livello dell'Unione sarebbe pertanto vantaggioso.
- (18) Sebbene un quadro di cooperazione a livello dell'Unione per una risposta coordinata agli incidenti significativi delle infrastrutture critiche sia ritenuto necessario, esso non dovrebbe sottrarre risorse dei soggetti critici e delle autorità competenti dalla gestione degli incidenti, che dovrebbe costituire la priorità.
- (19) Gli attori rilevanti coinvolti nell'attuazione del programma per le infrastrutture critiche dovrebbero essere chiaramente identificati in modo che vi sia una panoramica chiara e completa delle istituzioni, degli organi, degli uffici, delle agenzie e delle autorità che potrebbero reagire a un incidente significativo delle infrastrutture critiche.
- (20) La responsabilità principale della risposta agli incidenti delle infrastrutture critiche, compresi quelli significativi, è delle autorità competenti degli Stati membri. La presente raccomandazione non dovrebbe incidere sulla responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale e la difesa o sul loro potere di tutelare altre funzioni essenziali dello Stato, in particolare per quanto riguarda la pubblica sicurezza, l'integrità territoriale e il mantenimento dell'ordine pubblico, conformemente al diritto dell'Unione. Non dovrebbe inoltre incidere sui processi nazionali, quali la comunicazione e il collegamento degli operatori di infrastrutture critiche con le autorità nazionali competenti. Dovrebbe altresì applicarsi senza pregiudicare i pertinenti accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra Stati membri.
- (21) La designazione o l'istituzione di punti di contatto da parte degli attori rilevanti è essenziale per una cooperazione efficace e tempestiva nel quadro del programma per le infrastrutture critiche. Per garantire coerenza, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di avere come punti di contatto designati o istituiti in tale quadro i punti di contatto unici da designare o istituire nel quadro della direttiva (UE) 2022/2557.

- (22) A fini di efficacia, testare e praticare il programma per le infrastrutture critiche, come pure riferire e discutere gli insegnamenti tratti dopo la sua applicazione, dovrebbero essere elementi essenziali per mantenere un elevato livello di preparazione in caso di incidenti significativi delle infrastrutture critiche, e per garantire la capacità di fornire una risposta rapida e ben coordinata, con il coinvolgimento degli attori pertinenti.
- (23) Considerata la struttura del meccanismo di coordinamento del Consiglio in caso di crisi, IPCR, e tenendo conto, in generale, della potenziale attivazione dei meccanismi di coordinamento in caso di crisi già esistenti a livello dell'Unione, il programma per le infrastrutture critiche dovrebbe comprendere due modalità di cooperazione per rispondere a un incidente significativo delle infrastrutture critiche. La prima dovrebbe consistere nello scambio di informazioni con il coinvolgimento di tutti gli attori competenti, nel coordinamento della comunicazione pubblica e in un coordinamento attraverso i meccanismi già esistenti, qualora usati, quali i dispositivi IPCR del Consiglio, o il coordinamento ARGUS della Commissione, coadiuvato dall'ERCC quale punto di contatto operativo 24/7, e il meccanismo di risposta alle crisi del SEAE. La seconda dovrebbe comportare ulteriori azioni di risposta data la portata dell'incidente. Questa cooperazione dovrebbe implicare un impegno a livello operativo e strategico/politico, che rispecchi i livelli di cui alla raccomandazione (UE) 2017/1584 e il protocollo dell'Unione per contrastare le minacce ibride, allo scopo di coordinare le azioni e rispondere all'incidente significativo delle infrastrutture critiche in maniera efficace ed efficiente. In base ai principi di proporzionalità, sussidiarietà, riservatezza delle informazioni e complementarità, e per garantire una cooperazione efficace, il programma per le infrastrutture critiche dovrebbe descrivere in che modo si realizza la condivisione della conoscenza situazionale da parte degli attori rilevanti, come pure il coordinamento della comunicazione pubblica e l'efficacia della risposta.
- (24) Lo scambio di informazioni ai sensi della presente raccomandazione dovrebbe aver luogo senza compromettere la sicurezza nazionale o la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti che gestiscono le infrastrutture critiche. Pertanto l'accesso alle informazioni sensibili nonché il loro scambio e trattamento dovrebbero essere effettuati in modo prudente, conformemente alle norme applicabili, con particolare attenzione ai canali di trasmissione e alle capacità di archiviazione utilizzate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

- (1) Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e, se del caso, il Servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE") e gli organi, gli uffici e le agenzie competenti dell'Unione dovrebbero collaborare gli uni con gli altri nel quadro del programma per le infrastrutture critiche contenuto nella presente raccomandazione, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla parte I, sezione 1, dell'allegato e, tenendo conto dei principi di cui alla parte I, sezione 2, dell'allegato, fornire una risposta coordinata agli incidenti significativi delle infrastrutture critiche.
- (2) Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e, se del caso, il SEAE e gli organi, gli uffici e le agenzie competenti dell'Unione dovrebbero applicare senza indugio il programma per le infrastrutture critiche ogniqualvolta si verifichi un incidente significativo delle infrastrutture critiche, ossia un incidente che colpisca un'infrastruttura critica e che abbia uno dei seguenti effetti:

- (a) effetti negativi rilevanti sulla fornitura di servizi essenziali a o in sei o più Stati membri, compreso quando è colpito un soggetto critico di particolare rilevanza europea ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici¹³, oppure
 - (b) effetti negativi rilevanti sulla fornitura di servizi essenziali in due o più Stati membri, qualora lo Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio, in accordo con tali altri Stati membri e in consultazione con la Commissione, ritenga che sia richiesto un coordinamento tempestivo nella risposta a livello dell'Unione dato l'impatto significativo e di vasta portata, di rilevanza tecnica o politica, dell'incidente.
- (3) Gli attori rilevanti del programma per le infrastrutture critiche, individuati a livello operativo e strategico/politico conformemente alla parte I, sezione 3, dell'allegato, dovrebbero adoperarsi per interagire e cooperare in complementarità. Dovrebbero garantire uno scambio di informazioni adeguato e tempestivo, compreso il coordinamento della comunicazione pubblica, e il coordinamento della risposta conformemente alla parte II dell'allegato.
 - (4) Il programma per le infrastrutture critiche dovrebbe essere applicato tenuto conto degli altri strumenti rilevanti e coerentemente con essi, conformemente alla parte I, sezione 4, dell'allegato. Nel caso in cui un incidente interessi sia aspetti fisici sia la cibersecurity dell'infrastruttura critica, dovrebbero essere garantite sinergie con i processi rilevanti stabiliti nel programma per la cibersecurity.
 - (5) Gli Stati membri dovrebbero garantire una risposta efficace a livello nazionale, e in conformità al diritto dell'Unione, alle perturbazioni delle infrastrutture critiche a seguito di un incidente significativo.
 - (6) Gli Stati membri, il Consiglio, il SEAE, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") e le altre agenzie competenti dell'Unione, come pure la Commissione, dovrebbero designare o istituire un punto di contatto per le questioni attinenti al programma per le infrastrutture critiche. I punti di contatto dovrebbero prestare supporto per l'applicazione del programma per le infrastrutture critiche fornendo le informazioni necessarie e dovrebbero agevolare le misure di coordinamento in risposta a un incidente significativo delle infrastrutture critiche. Per gli Stati membri, ove possibile, tali punti di contatto dovrebbero coincidere con i punti di contatto unici da designare o istituire ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557. Per la Commissione, l'ERCC garantisce su base 24/7 contatto operativo e capacità, e coordina, monitora e supporta in tempo reale la risposta alle emergenze a livello dell'Unione, fungendo per gli Stati membri e per la Commissione da polo operativo per la risposta alle crisi promuovendo un approccio intersettoriale alla gestione delle catastrofi.
 - (7) Lo Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio, in accordo con gli Stati membri colpiti, dovrebbe informare tutti gli attori rilevanti, attraverso i punti di contatto di cui al punto 6, dell'incidente significativo delle infrastrutture critiche e dell'applicazione del programma per le infrastrutture critiche. Lo scambio di informazioni riguardante un incidente significativo delle infrastrutture critiche

¹³ Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164).

dovrebbe avvenire tramite canali di comunicazione adeguati, fra cui, ove applicabile ed appropriato, la piattaforma dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi ("IPCR")¹⁴ e l'ERCC attraverso il sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza ("CECIS"), un'applicazione web di notifica e di allerta che consente uno scambio di informazioni in tempo reale.

- (8) Se necessario, le modalità di trasmissione dovrebbero includere canali protetti al fine di non compromettere la sicurezza nazionale o la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti interessati. Lo scambio di informazioni descritto nella parte II, sezione 1, dell'allegato della presente raccomandazione dovrebbe anche avvenire senza compromettere la sicurezza nazionale o la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici e conformemente al diritto dell'Unione, nello specifico al regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵. In particolare, l'accesso alle informazioni sensibili nonché il loro scambio e trattamento dovrebbero essere effettuati in modo prudente. Per il trattamento e lo scambio di informazioni classificate dovrebbero essere utilizzati strumenti accreditati e misure di sicurezza adeguate.
- (9) Gli attori rilevanti dovrebbero regolarmente praticare e testare il funzionamento del programma per le infrastrutture critiche e la loro risposta coordinata a un incidente significativo delle infrastrutture critiche a livello nazionale, regionale e dell'Unione, ad esempio nell'ambito di esercitazioni. Tali prove e test possono coinvolgere, se del caso, soggetti del settore privato. Un'esercitazione a livello dell'UE che includa aspetti fisici ed informatici dovrebbe aver luogo entro il [*data di adozione della presente raccomandazione + 12 mesi*].
- (10) Dopo l'applicazione del programma per le infrastrutture critiche in relazione a un incidente significativo delle infrastrutture critiche, il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2022/2557 dovrebbe discutere tempestivamente con gli attori rilevanti gli insegnamenti tratti, che potrebbero indicare lacune e settori che necessitano di miglioramenti, e dovrebbe in seguito preparare una relazione, con raccomandazioni per conseguire tali miglioramenti. Alla preparazione di tale relazione dovrebbero contribuire gli attori rilevanti impegnati nell'applicazione del programma per le infrastrutture critiche. La relazione dovrebbe essere adottata dalla Commissione.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero discutere la relazione di cui al punto 10 in sede di organi preparatori del Consiglio o in sede di Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi, ST/13422/2018/INIT, (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28).

¹⁵ Regolamento (UE) .../... sulla sicurezza delle informazioni nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione - COM(2022) 119 final.